



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Pagamento in un'unica soluzione della quota di sgravi contributivi spettante al personale per il periodo novembre/dicembre 1985.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Nel corso del 1995 furono notificati all'azienda 10 ricorsi promossi da dipendenti vari, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Passiatore, al fine di ottenere il rimborso, in un'unica soluzione, della quota di sgravio contributivo loro spettante fino al 31.12.1985 (inizialmente nella misura dell'1,50%, successivamente, nella misura dello 0,75%), oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda.

L'Azienda provvedeva a costituirsi in giudizio, affidando gli incarichi per la difesa agli Avvocati Vito Paolo Capozza e Dante Messinese.

Il Pretore adito, con dispositivi di sentenze emessi in data 9 maggio 1996, accoglieva parzialmente le domande dei ricorrenti, condannando l'Azienda a pagare in loro favore in un'unica soluzione soltanto le quote di sgravio spettante per il periodo novembre/dicembre 1985 (quote che, peraltro, l'Azienda stava già corrispondendo annualmente in via rateale e che ad oggi avevano raggiunto il 50% dell'importo dovuto) oltre interessi e rivalutazione.

Il Pretore adito, inoltre, condannava l'Azienda anche alla rifusione di un quinto delle spese legali a favore dell'Avv. Maurizio Passiatore, per un importo complessivo di £ 1.535.770 per ogni dispositivo.

Al fine di evitare esecuzioni in danno, si provvedeva tempestivamente a liquidare le predette spese legali all'avvocato distrattario.

Inoltre, con le competenze del mese di dicembre 1996, si é provveduto a liquidare anche ai ricorrenti le somme dovute.

Diffusasi tra tutti i lavoratori la notizia della liquidazione in un'unica soluzione della quota sgravi di spettanza, é stato da parte di un sindacalista sollecitata l'estensione in via bonaria dello stesso trattamento a tutti i lavoratori aventi diritto, senza dover far ricorso alle vie legali.

Pertanto, al fine di evitare un inutile contenzioso, principalmente con un aggravio notevole di spese legali, considerato inoltre che tali somme sono comunque dovute ai lavoratori (anche se, attualmente, l'Azienda le sta corrispondendo con le stesse modalità con cui le sta recuperando dall'I.N.P.S.), atteso anche l'importo esiguo delle somme da anticipare (circa £ 1.600.000), propongo a codesto Spett.le Consiglio di estendere in via analogica il suddetto rimborso a tutto il personale avente diritto.

Per quanto riguarda gli oneri accessori, propongo di liquidare al personale interessato anche la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT.

Infatti, il diritto di credito, nel caso di specie credito di lavoro, nel momento in cui diviene esigibile viene ad essere composto dalla retribuzione maggiorata di un quid pluris, rappresentato dall'adeguamento al mutato valore di acquisto, e con questo formanti un'unica somma indivisibile.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso degli interessi legali, nel caso di specie, non essendoci stata una richiesta da parte dei lavoratori interessati, propongo che gli stessi non vengano corrisposti.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale e ritenuta condivisibile la

proposta;

- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il rimborso a tutto il personale avente diritto, in un'unica soluzione, della quota degli sgravi relativa al periodo di paga novembre/dicembre 1985, oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza dei periodi di paga suddetta;
- di dare atto che la relativa spesa, pari a £ 1.600.000, oltre rivalutazione che verrà calcolata dal competente Ufficio, trova adeguata copertura sul bilancio di previsione 1997 al Mastro "Spese del personale".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **18 FEB. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 27/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/423/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 febbraio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello

28/2/97 de



N. 1030 / P4 R.G.
N. 17631 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Amos Maria Mura
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

De Giuseppe Michele Mura
rapp. e dif. dall'Avv. A. M. Passatore

E

A. M. A. T.
rapp. e dif. dall'Avv. U. F. Capoforte

nt.
promossa con att. notificato il

convenut

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza definitivamente pronunziando, così provvede: accoglie la domanda per quanto di diritto, e l'appeal condannando l'A.M.A.T. a pagare in favore dei ricorrenti le somme ~~rispettivamente~~ ^{rispettivamente} dall'apparsa al 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1985 dello spazio contributivo previsto in favore dei laureati dall'art. 18 L.n. 1080/1963, e successive modificazioni, sottratti quelli già versati nel mese di giugno e dicembre 1983, dicembre 1984 e dicembre 1985; condanna altresì l'assenda contumace a corrispondere la maturazione maturata secondo i dati ISTAT per gli interessi legali sull'intera annuità delle somme

e prole a far tempo della scadenza
 dei periodi di faga ai quali esse si refe-
 riscono sino al saldo: eadunque, infine,
 l'AMAT alla rifusione dei $\frac{4}{5}$ (in quanto)
 delle spese di lite, ^{parte} della liquidazione in ripetiti
 di 1.500.000 di cui di 650.000 per onorari
 difensivi, oltre IVA e CPA, da sostituirsi
 in favore dell'Avv. A.M. Parnatore, altro
 equo e con compensazione dei residui $\frac{4}{5}$
 (ovvero ^{quattro quinti})
 tanto, 9.5.1996.

Il Patore
 Ormano

Avv. Parnatore

CAP.
 IVA

1.500.000

30.000

290.000

1.820.000

- ut. acc. 285.000

NETTO 1.535.000